



REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.24 *BIS* DELLA L. N.240/2010.

Emanato con D.R. n.575 del 12.4.2019

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico con riferimento al profilo di Tecnologo a tempo determinato, di cui all'art. 24 *bis* della Legge n.240/2010.

Articolo 2 - Attività di competenza del Tecnologo

1. Il tecnologo svolge attività di supporto tecnico e/o amministrativo alle attività di ricerca dell'Ateneo e/o alla gestione dei progetti. In particolare, il tecnologo svolge compiti di particolare contenuto tecnico e professionale pienamente coerenti con le finalità e con gli obiettivi delle attività di ricerca. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione delle suddette attività di ricerca.

2. Sono titoli di accesso la laurea magistrale ex D.M. 270/2004 (LM), specialistica ex D.M. 509/99 (LS) e Diploma di Laurea del vecchio ordinamento *ante* D.M. 509/99 nonché una particolare e specifica qualificazione professionale, esplicitata nel bando, in relazione alla tipologia di attività richiesta.

3. Per alcune figure di Tecnologo può essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.

4. Restano ferme le limitazioni e i divieti di cui all'art.6 comma 5 del D.lgs. 502/1992.

Articolo 3 - Procedura di reclutamento

1. La richiesta di attivazione di procedure di reclutamento di Tecnologi a tempo determinato è effettuata dalle strutture dell'Ateneo o dal Rettore, nella quale siano evidenziati:

- a) le attività di ricerca in relazione alle quali il Tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e i relativi fondi a carico dei quali è posto il trattamento economico spettante al medesimo;
- b) la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24*bis* della Legge 240/2010;
- c) il livello del Tecnologo;
- d) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale).

2. Al bando, oltre alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo, deve essere data adeguata pubblicità riguardo le dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. In particolare, deve contenere:

- le tipologie di attività di supporto tecnico e amministrativo che il Tecnologo dovrà svolgere, nonché le relative modalità di esecuzione in funzione dell'attuazione delle attività di ricerca;
- il numero dei posti e il relativo livello;
- la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- le modalità di invio delle domande di partecipazione;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento.



Articolo 4 - Commissione giudicatrice

1. Con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Consiglio della struttura interessata, è nominata la Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo.

Articolo 5 - Lavori della Commissione

1. La commissione giudicatrice effettua la selezione secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli e effettuazione di prova scritta e/o colloquio.
3. Sarà inoltre valutato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. La/le prova/e si intendono superate con una votazione di almeno 21/30.
5. La valutazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.
6. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane di età.
7. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni di tecnologi a tempo determinato ove l'Amministrazione lo ritenesse opportuno.
8. Con provvedimento del Direttore Generale sono approvati gli atti concorsuali.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del tecnologo è a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi. Il relativo contratto è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni, fermo restando che la durata complessiva non può superare i cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno (36 ore) o a tempo parziale ed è regolato dal contratto di lavoro e dalle disposizioni vigenti in materia lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro potrà eccedere i limiti di legge, né potrà trasformarsi a tempo indeterminato.
4. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio è assicurata corredandola in modo flessibile alle esigenze della gestione delle attività correlate alla ricerca.

Articolo 7 - Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro, di cui al presente regolamento, non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea da qualsiasi università o ente di ricerca erogate.
2. È ammessa la possibilità di svolgere, previa autorizzazione del Direttore Generale, incarichi aggiuntivi esterni.
3. La posizione di Tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno è incompatibile con l'attività libero professionale.
4. È fatto divieto al tecnologo di svolgere in qualsiasi forma attività di natura assistenziale sanitaria o di supporto alla stessa.



Articolo 8 - Retribuzione

1. Il trattamento economico spettante è stabilito, in relazione alla professionalità prevista dal bando, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3, ed EP, posizione economica EP3, dei ruoli del personale tecnico amministrativo delle Università.
2. L'onere complessivo del contratto e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione (buoni pasto, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi o convegni) è posto a carico dei Fondi relativi alle attività di ricerca.

Articolo 9 - Norme finali

1. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 165/2001 e alla Legge n. 240/2010.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.